

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 29/03/2024

### FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 11.4.2018 stipulava un contratto di prestito personale con l'odierna resistente e nel mese di settembre 2019, in corrispondenza della rata n. 17 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;
- esperiva invano reclamo in data 3.11.2022 richiedendo il rimborso della somma di € 848,81.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

In data 11 aprile 2018 la cliente sottoscrisse il contratto finanziamento n. 14372421 per un importo totale del finanziamento di € 17.702,58 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 147,26 ciascuna.

Le parti convennero un TAN 7,49%, TAEG 9,07% (All. A).

Tale contratto è stato estinto dopo il versamento di n. 17 rate, precisamente in data 01/10/2019, come si evince dall'estratto conto in allegato (All. B).

La Banca ha già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla disciplina contrattuale.

Infatti, in sede di conteggio estintivo (All. D) ha riconosciuto al cliente una riduzione del costo totale del credito, comprensiva dell'abbuono degli interessi sulle rate future per €



3.926,64, dell'abbuono delle spese d'incasso rate a scadere pari ad € 309,00 e dei costi sostenuti per i servizi (assicurazione Polizza protezione del credito) pari ad € 869,40.

Le commissioni di istruttoria, in quanto up front, non sono rimborsabili.

In merito alla doglianza relativa al ristoro dei premi polizza non goduti:

i. per quanto concerne la polizza "Protezione del credito", la Compagnia, a seguito della richiesta di restituzione della parte di premio non goduta avanzata da parte del ricorrente, ha valutato e calcolato quanto di spettanza al Cliente ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 179/2012, comunicando all'intermediario l'importo da stornare direttamente sul conteggio estintivo. La banca ha quindi provveduto al rimborso di € 869,40 alla voce "Storno servizi" relativi alla Polizza Protezione del credito, sulla base di quanto previsto dalla Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo Convenzione (All. E), debitamente consegnato dalla Cliente, come indicato nel modulo di adesione sottoscritto per accettazione (All. F);

ii. per quanto concerne, invece, le richieste di rimborso relative alle Polizze "All in One Casa", "All in one Auto" e "All in one Famiglia" e alla Polizza "Identik", le stesse hanno validità di 12 mesi e, pertanto, la loro copertura è stata interamente usufruita dal ricorrente, che ha provveduto ad estinguere il contratto in data 01/10/2019, ben oltre la scadenza naturale delle suddette polizze, fissata all'11/04/2019.

## DIRITTO

**1.** Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

**2.-** Tuttavia, secondo i Collegi ABF in caso di prestito personale il diritto al rimborso dei premi assicurativi non è, come nel caso della cessione del quinto, un effetto automatico dell'estinzione del finanziamento, ma sussiste esclusivamente in caso di polizze che presentino un collegamento funzionale con lo stesso (ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 2265/21).

In particolare, i Collegi escludono il diritto alla restituzione pro quota degli oneri assicurativi non maturati alla data di estinzione del finanziamento laddove la copertura assicurativa non sia collegata al finanziamento, come nel caso delle polizze indennitarie (Collegio di Roma, decisione n. 444/19).

Pertanto, si rende necessario valutare i caratteri delle polizze controverse.

**3.-** Per quanto concerne la polizza "Protezione del credito", la banca rappresenta di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo l'importo di € 869,40 alla voce "Storno servizi", sulla base di quanto previsto dalla Compagnia Assicurativa ai sensi Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo Convenzione (All. E), debitamente consegnato dalla Cliente, come indicato nel modulo di adesione sottoscritto per accettazione (All. F).



Vengono infatti prodotti: 1. il modulo di adesione alla polizza, sottoscritto dal ricorrente; 2. le Condizioni Generali di Assicurazione contenenti l'oggetto della polizza e il criterio contrattuale di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

**4.-** Relativamente alle richieste di rimborso relative alle Polizze "All in One Casa", "All in one Auto" e "All in one Famiglia" e alla Polizza "Identik", la banca fa presente che le stesse hanno validità di 12 mesi e, pertanto, la loro copertura è stata interamente usufruita dal ricorrente, che ha provveduto ad estinguere il contratto in epigrafe in data 01/10/2019, e più precisamente alla 18esima rata, quindi ben oltre la scadenza naturale delle suddette polizze, fissata all'11/04/2019.

Quanto eccepito dalla Banca trova conferma documentale nei modi di adesione versati in atti.

La durata della copertura era quindi inferiore alla durata naturale del finanziamento.

Non vengono allegati le Condizioni Generali di Polizza e/o il Fascicolo Informativo.

**5.-** In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata quindi dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

L'orientamento condiviso dei Collegi ABF ritiene di riconoscere la natura up front delle commissioni di istruttoria quando prevedono l'indicazione soltanto della dizione "attività istruttoria", ferma restando l'esigenza di valutare se l'ammontare della commissione è manifestamente abnorme (a titolo meramente indicativo, oltre 1.000 euro).

Per gli oneri assicurativi è stato valorizzato il criterio contrattuale, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/19.

Sul punto, si ha presente che il più recente orientamento condiviso tra i Collegi ha ritenuto che, laddove il Collegio valuti che nel caso in esame la clausola sul criterio di rimborso del premio risulti non intellegibile (come nell'ipotesi in cui le formule matematiche di calcolo riportate nelle CGA non siano chiarite da esempi o casi tipo), potrà disporre il rimborso secondo il criterio proporzionale lineare, disapplicando il criterio contrattuale.

Tuttavia, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003/2016 aveva escluso la competenza *ratione materiae* dell'ABF a entrare nel merito dei contenuti delle condizioni di assicurazione disciplinanti il rimborso dei premi non fruiti.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	17
rate residue		103

TAN	▶	7,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	85,83%
- in proporzione alla quota interessi	76,13%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 300,42	€ 266,45	○	€ 266,45	
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 1.104,80	€ 948,29	€ 841,06	○	€ 869,40	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
	rimborsi senza imputazione						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 266,45
interessi legali	si

La somma dovuta ammonta quindi a € 266,45.

7.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

8.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 266,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA